



COMUNE DI POVOLETTO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DEL PATROCINIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 19.02.2007
Modificato con deliberazione del C.C. n. 38 del 30.07.2007
Modificato con deliberazione del C.C. n. 57 del 23.12.2020
Modificato con deliberazione del C.C. n. 19 del 26.05.2022

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Principi e finalità
- Art. 2 - Oggetto
- Art. 3 - Forme di intervento
- Art. 4 - Soggetti beneficiari
- Art. 5 – Criteri per la concessione di contributi
- Art. 6 - Iniziative destinate alla beneficenza
- Art. 7 - Responsabilità

TITOLO II - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI**CAPO I - Contributi annuali per attività di carattere continuativo (contributi ordinari)**

- Art. 8 - Oggetto
- Art. 9 - Presentazione e contenuto della domanda
- Art. 10 - Erogazione dei contributi annuali

CAPO II - Contributi per specifiche iniziative (contributi straordinari)

- Art. 11 - Oggetto
- Art. 12 - Presentazione e contenuto della domanda
- Art. 13 - Spese ammissibili
- Art. 14 - Erogazione dei contributi straordinari

CAPO III - Concessione di contributi convenzionati

- Art. 15 – Convenzioni

CAPO IV - Concessione di beni di rappresentanza o altri vantaggi economici di valore modico

- Art. 16 - Oggetto e modalità della concessione

CAPO V - Concessione in uso di beni mobili o immobili di proprietà comunale, predisposizione di spazi, aree e strutture attrezzate

- Art. 17 - Oggetto e modalità della concessione

TITOLO III - PATROCINIO COMUNALE E COLLABORAZIONE

- Art. 18 - Patrocinio comunale e collaborazione

TITOLO IV – CONTROLLI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 19 - Controlli
- Art. 20 - Riduzione e revoca dei contributi
- Art. 21 - Rapporto tra beneficiari e terzi
- Art. 22 - Norme finali e transitorie
- Art. 23 - Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il Comune di Povoletto, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come strumento per la promozione di valori quali la gratuità, la relazione con l'altro, la solidarietà, la sussidiarietà, la partecipazione responsabile nel raggiungimento di fini di pubblico interesse.
2. Il Comune può pertanto procedere alla concessione del patrocinio, della collaborazione e dell'erogazione di contributi e di vantaggi economici comunque denominati a soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, per iniziative, attività o manifestazioni che interessino la popolazione residente nel Comune, ne promuovano l'immagine, e non siano in contrasto con gli obiettivi dell'Amministrazione comunale nei corrispondenti settori di intervento.

ART. 2 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità con i quali il Comune, ai sensi dell'art. 12 L. 241/1990, determina la concessione del patrocinio, della collaborazione, e l'attribuzione di vantaggi economici comunque denominati per il sostegno di attività ed iniziative nei vari settori di intervento.
2. Nei limiti delle risorse disponibili sono finanziabili le attività, le iniziative, i lavori e gli acquisti nei settori d'intervento di seguito specificati:
 - **settore culturale:** ambito culturale, educativo, dello spettacolo dal vivo, turistico, celebrativo, ricreativo;
 - **settore sportivo:** manifestazioni sportive e attività sportive di carattere continuativo (campionati);
 - **settore sociale:** ambito della promozione e protezione sociale, socio-sanitario, assistenziale e dell'impegno civile.
3. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento le sovvenzioni, i sussidi e qualunque altro beneficio economico resi a favore di persone fisiche e di iniziative con fini di lucro; provvidenze a carattere strettamente assistenziale; contributi legati a rapporti convenzionali o concessori non ricadenti nei settori di intervento sopra citato; contributi alle scuole riconducibili al PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa).
4. Resta comunque ricompresa nell'ambito di applicazione del presente regolamento, ove consentita, la concessione di contributi ad Associazioni e Enti operanti nel settore socio-assistenziale, che operino a favore della comunità comunale.
5. L'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite con il presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposti la concessione del patrocinio e l'erogazione di contributi da parte del Comune.

ART. 3 - FORME DI INTERVENTO

Il Comune può intervenire a sostegno delle attività ed iniziative di cui al presente regolamento mediante:

- a. concessione di contributi annuali per attività di carattere continuativo (contributi ordinari);
- b. concessione di contributi per specifiche iniziative (contributi straordinari);
- c. concessione di contributi in base a convenzione;
- d. concessione di beni di rappresentanza o altri vantaggi economici di valore modico;

- e. concessione in uso di beni immobili e mobili di proprietà comunale, predisposizione di spazi, aree e strutture attrezzate;
- f. concessione di patrocinio e collaborazione.

ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono accedere ai suddetti benefici gli enti, le associazioni, le cooperative, le fondazioni e le istituzioni sia pubbliche che private, senza fini di lucro, costituite con atto scritto e dotate di relativo statuto o altra documentazione idonea a garantire il fine sociale, ricreativo, sportivo, culturale che abbiano sede nel territorio comunale o che, pur avendo sede fuori dal territorio comunale, operino sul territorio comunale o comunque a favore della comunità comunale.
2. Il soggetto richiedente deve essere costituito da almeno un anno limitatamente alle contribuzioni annuali di carattere continuativo di cui all'art. 3, lett. a.
3. Non possono beneficiare di contributi e di altri benefici economici i partiti politici o le organizzazioni sindacali.
4. Le informazioni relative ai contributi concessi e ai beneficiari delle provvidenze di cui al presente regolamento sono gestite secondo le vigenti norme sulla trasparenza e pubblicità degli atti.
5. È fatto obbligo ai beneficiari di inserire, in tutti i materiali pubblicitari relativi alle iniziative ammesse a contributo, apposita informazione, con la quale viene reso noto che esse si svolgono con il concorso economico del Comune.

ART. 5 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

1. La Giunta Comunale, in attuazione del suo potere di indirizzo politico-amministrativo, a seguito dell'istruttoria predisposta dall'ufficio, decide in merito alla concessione e alla consistenza dei contributi in modo compatibile con i propri obiettivi nei vari settori di intervento e secondo le disponibilità di bilancio.
2. Seguendo dette direttive, il responsabile del servizio provvede agli adempimenti conseguenti secondo il disposto degli articoli contenuti nel presente regolamento.
3. Nella quantificazione dell'entità del contributo per l'attività svolta il Comune tiene conto dei seguenti criteri:
 1. rilevanza sociale e interesse per l'intera comunità cittadina, o per singole categorie di cittadini, dell'attività programmata;
 2. capacità di integrarsi con attività programmatiche dell'Amministrazione al fine di massimizzare l'efficacia o l'efficienza di politiche comunali;
 3. valore educativo con particolare riferimento al mondo giovanile;
 4. numero di giornate di manifestazioni programmate;
 5. rilevanza locale, nazionale o internazionale della manifestazione;
 6. capacità di fare sinergia e aggregazione tra più soggetti operanti;
 7. gratuità delle manifestazioni per i fruitori;
 8. affidabilità del richiedente, valutata sulla base delle precedenti attività e dell'esito degli eventuali precedenti rapporti contributivi.
4. Delle istanze accolte o rigettate e dell'entità della concessione del contributo viene data notizia agli interessati.

ART. 6 - INIZIATIVE DESTINATE ALLA BENEFICENZA

Nell'istanza relativa a iniziative, attività o manifestazioni in cui è previsto che il ricavato, in tutto o in parte, venga devoluto in beneficenza, deve essere indicato il soggetto destinatario della medesima e l'importo presunto della

somma a questi erogata. Qualora tale corresponsione non avvenga in tutto o in parte, sentite le motivazioni del richiedente, il beneficio concesso può essere ridotto o recuperato in tutto o in parte.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ

1. Le responsabilità inerenti e conseguenti alle attività ed alle iniziative proposte o ammesse alle forme di contributo di cui al presente regolamento sono esclusivamente dei soggetti che le organizzano, limitandosi il Comune ad offrire un supporto economico/tecnico.
2. È fatto carico ai soggetti organizzatori delle attività ed iniziative di acquisire le autorizzazioni e i permessi di legge.
3. Sono parimenti a carico degli stessi tutti gli oneri diretti od indiretti che l'iniziativa o l'attività sovvenzionata possa comportare a termine delle leggi vigenti.

TITOLO II - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

CAPO I - CONTRIBUTI ANNUALI PER ATTIVITÀ DI CARATTERE CONTINUATIVO (CONTRIBUTI ORDINARI)

ART. 8 - OGGETTO

1. Per contributi annuali per attività di carattere continuativo s'intendono le provvidenze economiche assegnate con cadenza annuale volte a favorire la consueta attività sociale di riconosciuto interesse per la popolazione del Comune.
2. La determinazione dei contributi è indicata dalla Giunta Comunale in base alla disponibilità del bilancio e secondo le previsioni dell'art. 5 (Criteri per la concessione di contributi).
3. La misura del contributo ordinario non può superare il 50% delle spese previste per l'anno per il quale è stata presentata domanda detratti ogni contributo e sovvenzione, pubblici o privati, ottenuti o previsti.

ART. 9 - PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. Il termine per la presentazione della domanda di contributo è fissato al 30 giugno di ogni anno: la Giunta Comunale può accogliere, in via eccezionale per i motivi indicati nella domanda stessa, istanze pervenute fuori termine.
2. La domanda presentata in carta semplice, secondo l'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Povoletto, sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve pervenire corredata di:
 - a. relazione illustrativa dell'attività in programma (iniziative, manifestazioni, corsi, rassegne...);
 - b. copia del bilancio di previsione dell'anno per il quale si fa richiesta, previsto ed approvato a termine di statuto, o di analogo documento contenente la previsione di entrate e spese;
 - c. copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo (solo se non già consegnato al Comune oppure solo in caso di intervenute modificazioni);
 - d. copia di documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante;
 - e. dichiarazione circa l'assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta di acconto sull'imposta sui redditi del 4% prevista dall'art. 28 D.P.R. n. 600/1973.

- f. dichiarazione in merito a contributi e sovvenzioni, pubblici o privati, ottenuti o previsti.
3. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere, se necessario, documentazione aggiuntiva.
4. Nel caso in cui la domanda e/o la documentazione presentata siano incomplete, verrà inviata richiesta di integrazione con il termine entro cui provvedere pena l'archiviazione della domanda.

ART. 10 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI

1. Sulla base dell'atto giuntale di indirizzo, l'erogazione dei contributi viene di norma effettuata in un'unica soluzione entro la fine dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, a seguito dell'istanza di liquidazione da far pervenire in Comune a conclusione delle attività programmate entro il 30 giugno quale termine non perentorio.
2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per casi singoli adeguatamente motivati nella domanda di cui all'art. 9, la Giunta comunale può indicare il contributo da concedere e stabilire che l'erogazione avvenga in corso d'anno, ovvero anticipatamente alla conclusione delle attività previste ed illustrate nella domanda stessa, fino ad un massimo del 50% del contributo stesso.
3. La domanda di liquidazione del contributo presentata in carta semplice, secondo l'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Povoletto, sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve pervenire corredata di:
 - a. relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno a cui i contributi si riferiscono;
 - b. bilancio consuntivo, o analogo documento, dell'esercizio precedente a quello oggetto di domanda previsto ed approvato a termine di statuto;
 - c. dichiarazione circa l'assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta di acconto sull'imposta sui redditi del 4% prevista dall'art. 28 D.P.R. n. 600/1973.
 - d. dichiarazione in merito a contributi e sovvenzioni, pubblici o privati, ottenuti.

CAPO II - CONTRIBUTI PER SPECIFICHE INIZIATIVE (CONTRIBUTI STRAORDINARI)

ART. 11 - OGGETTO

Per contributi per specifiche iniziative, ossia contributi straordinari, s'intendono le provvidenze economiche assegnate a tantum per attività, lavori ed acquisti, finalizzati a favorire lo svolgimento di iniziative di riconosciuto interesse per la popolazione del Comune, in modo compatibile con i propri obiettivi nei vari settori di intervento e secondo le disponibilità di bilancio.

ART. 12 - PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. L'istanza per ottenere l'erogazione di contributi straordinari deve essere presentata almeno un mese prima della data in cui si svolgerà o inizierà a svolgersi la manifestazione o iniziativa.
2. La Giunta Comunale, tuttavia, si riserva la facoltà di prendere in esame anche richieste presentate oltre il suddetto termine in considerazione dell'importanza e rilevanza delle varie iniziative.
3. La domanda presentata in carta semplice, secondo l'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Povoletto, deve pervenire corredata di:
 - a. relazione illustrativa dettagliata sull'attività in programma (iniziative, manifestazioni, corsi, rassegne...), contenente anche la sommaria descrizione delle entrate e delle spese relative;
 - b. copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo (solo se non già consegnato al Comune oppure solo in caso di intervenute modificazioni);

- c. copia di documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante;
 - d. dichiarazione circa l'assoggettabilità o meno del contribuente alla ritenuta di acconto sull'imposta sui redditi del 4% prevista dall'art. 28 D.P.R. n. 600/1973.
4. Nel caso in cui la domanda e/o la documentazione presentata siano incomplete, verrà inviata una richiesta di integrazione con il termine entro cui provvedere, pena l'archiviazione della domanda.

ART. 13 - SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammesse a contributo solo le spese che risultano necessarie o giustificabili per la realizzazione di quanto è oggetto della domanda, al netto di altri contributi o sovvenzioni ottenuti o previsti, in modo tale che, cumulativamente, i benefici economici non superino l'importo delle uscite.
2. La Giunta comunale concede contributi straordinari a parziale copertura delle seguenti spese (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
 - a. spese per illuminazione, riscaldamento e conduzione dei locali/strutture sede dell'iniziativa;
 - b. spese per l'affitto di attrezzature e di impianti vari;
 - c. spese di rappresentanza (targhe, medaglie, etc.);
 - d. spese per l'acquisto di attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario;
 - e. spese inerenti alla stipulazione di contratti di assicurazione;
 - f. spese per la stampa di atti, documenti, pubblicazioni, riviste e realizzazione di audiovisivi;
 - g. spese di pubblicizzazione e promozione televisiva, radiofonica, etc., dell'iniziativa o della manifestazione;
 - h. spese per imposte e diritti dovuti alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE); oneri ENPALS, INPS, INAIL. Dell'IVA si terrà conto solo qualora il beneficiario del contributo sia consumatore finale;
 - i. compensi per onorari e spese di viaggio a docenti e relatori di corsi e conferenze;
 - j. compensi per prestazioni rese da attori, cantanti, musicisti, artisti vari e professionisti coinvolti;
 - k. spese postali, di cancelleria, per acquisto di valori bollati, di vitto, alloggio, viaggio, telefoniche, purché documentate mediante fatture, ricevute, scontrini e nota spese intestate all'associazione/ente e risulti da una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante, che trattasi di spese effettivamente sostenute per l'attività oggetto della domanda.
3. Le spese non espressamente indicate nel presente articolo possono comunque essere tenute in considerazione in base all'attinenza e congruità delle stesse.

ART. 14 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Sulla base dell'atto giuntale di concessione, l'erogazione dei contributi viene di norma effettuata in un'unica soluzione a seguito di presentazione di domanda di liquidazione da effettuarsi a conclusione delle attività programmate.
2. La domanda di liquidazione del contributo concesso, presentata in carta semplice secondo l'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Povoletto, sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve pervenire corredata di:
 - a. relazione illustrativa delle attività svolte e a cui i contributi si riferiscono;
 - b. copia della documentazione fiscalmente valida relativa alle spese sostenute per l'attività oggetto di contributo (es. fatture, note spese, ricevute fiscali e scontrini tracciabili, ricevute per prestazioni occasionali soggette a ritenuta ...);

- c. la dichiarazione circa l'assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta di acconto sull'imposta sui redditi del 4% prevista dall'art. 28 D.P.R. n. 600/1973.
 3. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere, se necessario, documentazione aggiuntiva.
 4. Qualora vengano esposte spese generali non rendicontabili se ne terrà conto nel limite del 10% commisurato al totale delle spese sostenute.
 5. L'entità del contributo non può superare la differenza tra le entrate e le uscite realizzate nell'iniziativa.
 6. Per i contributi di modesta entità, che non devono superare l'importo di € 1.500,00, in luogo della documentazione di cui al presente articolo, potrà essere presentata una dichiarazione a piena responsabilità del dichiarante, resa ai sensi del DPR 445/2000, recante l'elenco dettagliato della spesa sostenuta e con il contenuto previsto alla lettera c) del comma 2., fatta salva la possibilità da parte degli uffici di chiedere chiarimenti, integrazioni e specifiche, e di effettuare controlli a campione.
- In caso di difformità o incongruenze, trova applicazione l'art. 20 (Riduzione e revoca dei contributi).

CAPO III - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI CONVENZIONATI

ART. 15 - CONVENZIONI

1. Quando da parte di terzi viene proposto all'Amministrazione comunale un progetto con carattere di pubblica utilità che affianchi, integri, completi o sostituisca analoghi interventi del Comune e da questo sia condiviso e coordinato si procede, tramite la precedente approvazione in apposito atto giuntale, alla sottoscrizione di apposita convenzione finalizzata all'erogazione di contributo.
2. La convenzione contiene, in realtà, tutti i termini delle reciproche obbligazioni ed in particolare fissa i termini ed i tempi per la realizzazione dell'iniziativa e delle attività progettate, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione, e di ogni altro aspetto organizzativo e logistico anche dei termini di utilizzo degli immobili, delle strutture e dei mezzi comunali, delle loro tariffe d'uso, il tutto secondo le necessità progettuali e i relativi accordi tra proponenti e Giunta comunale.
3. La convenzione può avere una durata massima di tre anni. In tal caso il progetto deve allinearsi, per ciascun anno di durata della stessa, con le previsioni di bilancio al fine di consentire la sua corretta gestione.
4. I soggetti beneficiari di accordi convenzionati possono richiedere anche contributi straordinari per singole iniziative purché non comprese nei progetti già finanziati nell'ambito delle convenzioni. In tal caso si applicano gli articoli dedicati a questo tipo di contributi.

CAPO IV - CONCESSIONE DI BENI DI RAPPRESENTANZA O ALTRI VANTAGGI ECONOMICI DI VALORE MODICO

ART. 16 - OGGETTO E MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. La Giunta Comunale potrà provvedere - anche in deroga alle procedure, ai criteri e alle modalità indicate nel presente Regolamento - alla concessione di vantaggi economici la cui assegnazione sia da considerarsi come una partecipazione del Comune stesso a iniziative e ricorrenze di particolare rilievo sociale, culturale, sportivo, turistico o promozionale e, a tale scopo, assume direttamente le spese.
2. I vantaggi in oggetto possono consistere in piccoli omaggi di modico valore quali targhe, medaglie, gadget, libri, pergamene, gagliardetti, materiale illustrativo del Comune od altri oggetti simbolici da donarsi in occasione di iniziative e manifestazioni cui l'Ente partecipa a qualsiasi titolo (organizzazione indiretta, supporto economico, tecnico-logistico, patrocinio), su richiesta scritta dell'Associazione/Ente/Soggetto organizzatore o anche d'iniziativa dell'Amministrazione comunale.

CAPO V - CONCESSIONE IN USO DI BENI MOBILI O IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, PREDISPOSIZIONE DI SPAZI, AREE E STRUTTURE ATTREZZATE

ART. 17 - OGGETTO E MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. Oltre o in alternativa agli interventi previsti dal presente regolamento, previa richiesta scritta degli organizzatori e verifica della disponibilità delle attrezzature richieste nonché della possibilità di ricorrere alla collaborazione tecnica del personale comunale, il Comune concede, tramite atto giuntale, in uso beni mobili di proprietà comunale (transenne, pannelli espositivi, panche, sedie, tavoli, etc.)
2. Nell'atto di concessione, che può prevedere anche la predisposizione e l'allestimento da parte del Comune di spazi, aree e strutture che ospiteranno l'iniziativa, verranno stabiliti le modalità e i termini di consegna e di riconsegna dei beni, precisando che l'organizzatore sarà ritenuto direttamente responsabile degli eventuali danni accertati al momento del ritiro degli stessi da parte del personale autorizzato o anche successivamente se si verifica che il danneggiamento è avvenuto durante il periodo in cui i beni erano sotto la custodia e vigilanza dell'organizzatore stesso.
3. Nel caso in cui i beni non vengano restituiti nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della consegna, o nel caso di impossibilità di restituzione per furto, danneggiamenti di tale gravità da rendere il bene inservibile per l'uso cui è destinato, il Comune procederà, a sua discrezione, a richiedere la sostituzione dei beni danneggiati con beni uguali o simili forniti da fornitori di fiducia, se possibile e non eccessivamente oneroso per il beneficiario del contributo, ovvero alla riduzione e al recupero, se già erogato, del contributo per un importo pari al valore del bene risultante dal conto del patrimonio relativo all'ultimo rendiconto approvato.
4. Il Comune ha la facoltà di prevedere, nell'atto di concessione, che determinati beni siano utilizzati solo in presenza di personale dell'ente.
5. Il Comune, tramite atto giuntale, ha la facoltà di concedere in uso anche propri beni immobili con modalità e durata stabiliti al momento della concessione, tenendo conto delle disponibilità, delle caratteristiche del bene e dell'uso per il quale viene richiesto.

TITOLO III - PATROCINIO COMUNALE E COLLABORAZIONE

ART. 18 - PATROCINIO COMUNALE E COLLABORAZIONE

1. Rientrano tra i vantaggi economici il patrocinio e la collaborazione.
 - Il **patrocinio** costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno indicare e definire che la manifestazione si svolge: "con il patrocinio del Comune di Povoletto".
 - La **collaborazione** costituisce un ulteriore e più concreto riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse e proposte da enti, associazioni, ecc., e si manifesta con la concessione dell'uso gratuito di strutture e mezzi nonché di immobili di proprietà comunale: per quest'ultimi si rinvia specificamente ai regolamenti comunali esistenti e/o a quanto stabilito nel presente. Al pari del patrocinio, i soggetti beneficiari dovranno indicare e definire che la manifestazione si svolge: "con la collaborazione del Comune di Povoletto".
2. Le richieste di patrocinio e collaborazione, dirette al Sindaco, devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità dei richiedenti.
3. Le richieste di patrocinio, su istruttoria del competente Servizio, sono accolte ed autorizzate dal Sindaco mentre le richieste di collaborazione sono accolte ed autorizzate dalla Giunta comunale.
4. Il diniego dovrà essere motivato e comunicato all'interessato.
5. Nel caso si tratti di richieste contenenti anche istanza di contributi, si applicano i rispettivi articoli.
6. È fatto divieto di utilizzare senza la formale autorizzazione del Sindaco il nome e il simbolo del Comune.

TITOLO IV – CONTROLLI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 - CONTROLLI

I soggetti beneficiari possono essere sottoposti a verifica e/o controlli a campione con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati oltre alla usuale attività di rispondenza della documentazione presentata effettuata dagli uffici in fase di istruttoria e liquidazione.

ART. 20 - RIDUZIONE E REVOCA DEI CONTRIBUTI

1. Qualora la documentazione prodotta non risponda ai requisiti richiesti, i contributi concessi potranno essere ridotti e, se già erogati, recuperati nelle somme già liquidate.
2. Comportano la revoca del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo:
 - a) la dichiarazione mendace in ordine alle spese effettivamente sostenute per l'ottenimento del contributo con le conseguenze penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000;
 - b) l'irregolarità o la mancanza dei documenti di bilancio e delle pezze giustificative, a seconda della tipologia di contributo, presentati ai fini della liquidazione;
 - c) la mancata realizzazione dell'iniziativa fatta salva causa di forza maggiore debitamente motivata a meno che non sia causa di pubblico dominio (ad esempio calamità, eventi meteorologici estremi, emergenze sanitarie, eventi socio-politici, ecc.), a motivo della quale il contributo potrà essere rideterminato;
 - d) la mancata presentazione della domanda di liquidazione del contributo concesso.
3. La riduzione e la revoca di contributi e benefici concessi sono gestite ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza).

ART. 21 - RAPPORTO TRA BENEFICIARI E TERZI

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi in qualunque modo coinvolti nella loro attività anche oggetto di contributo.
2. Nessun rapporto o obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere l'erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne riduzione e/o revoca.

ART. 22 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Le istanze di contributi, già state presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno valutate ai sensi della previgente normativa per quanto attiene ai termini e alle modalità di presentazione.
2. Il procedimento, la misura dei contributi, le modalità di erogazione saranno, invece, disciplinati dalle nuove norme che si applicheranno altresì ai contributi già concessi ma non ancora rendicontati.